



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Reati tributari: condannati amministratore di fatto e prestanome

Autore: Andrea Iurato | 26/03/2014

***Dei reati tributari risponde sia colui che “di fatto” amministra la società e assume le decisioni, pur non avendo la qualifica formale di rappresentante legale, sia il “prestanome” se poteva evitare l’evento.***

Nei **reati tributari**, siano essi omissivi o commissivi, l’autore principale del reato è colui che **“di fatto”** amministra la società e dispone dei documenti contabili, anche se costui non riveste la qualifica formale di rappresentante legale. L’eventuale **“prestanome”** può rispondere del reato a titolo di concorso.

Questo principio è stato ripetutamente affermato e recentemente confermato da una pronuncia della Corte di Cassazione **[1]** che ha accolto il ricorso pronunciato contro l’assoluzione di amministratore che, pur rivestendo tale qualifica formale, di fatto era estraneo all’impresa.

Non è raro che società in sofferenza mutino gli amministratori con dei veri e propri **prestanome** nei periodi di avvicinamento alle scadenze fiscali, al solo fine di proteggere i primi da un'eventuale condanna penale. Il principio stabilito dalla Cassazione mira proprio a colpire queste pratiche elusive.

I reati tributari sono punibili infatti a titolo di **dolo**, cioè soltanto se l'azione è stata commessa con coscienza e volontà. Il Giudice quindi non deve ritenere autore principale del reato colui che risulta legalmente amministratore della società, ma colui che con coscienza e volontà, essendo dotato di fatto di **poteri di amministrazione**, ha assunto la **decisione** di violare gli obblighi imposti dalle leggi fiscali.

Anche l'amministratore legale "prestanome", tuttavia, può essere condannato quale **concorrente** dell'amministratore di fatto, se si dimostra che il primo ha accettato insieme alla nomina i **rischi** derivanti dalla stessa pur sapendo che l'amministrazione era di fatto affidata ad altra persona. In questo caso infatti il prestanome non ha utilizzato i **poteri** comunque riconosciutigli dalla legge per evitare che il reato venisse commesso.

## Note

**[1]** Cass. sent. n. 47110 del 27.11.2013. *Autore immagine: 123rf.com*